

92.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA  
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

**INDICE**

	PAG.		PAG.
<b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze)	1731	<b>Missioni</b> valevoli nella seduta del 13 novembre 1992 .....	1731
<b>Disegno di legge n. 1446</b> <b>Nota di variazioni (1446-bis):</b>		<b>Mozione, risoluzione, interpellanze e interrogazioni</b> (Annunzio) .....	1733
(Articoli da 1 a 10 nel testo della Commissione) .....	1715	<b>Proposte di legge</b> (Annunzio) .....	1731
(Modificazioni apportate dalla Commissione alle tabelle) .....	1724	<b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> (Annunzio) .....	1733
(Per gli emendamenti agli articoli del disegno di legge si veda l'Allegato A-bis).		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	1733
<b>Giunta delle elezioni</b> (Modifica nella costituzione) .....	1733		
<b>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</b> (Trasmissione di documento) .....	1733		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER  
L'ANNO FINANZIARIO 1993 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL  
TRIENNIO 1993-1995 (1446)*

*NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO  
PER L'ANNO FINANZIARIO 1993 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL  
TRIENNIO 1993-1995 (1446-bis)*

---

*AVVERTENZA: Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo (si vedano gli stampati da 1446/1 a 1446/23) con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si vedano gli stampati 1446/1-bis, 1446/1-A-bis; 1446/2-bis; 1446/3-bis; 1446/4-bis; 1446/5-bis; 1446/6-bis; 1446/7-bis; 1446/8-bis; 1446/9-bis; 1446/11-bis; 1446/12-bis; 1446/14-bis; 1446/16-bis; 1446/19-bis; 1446/21-bis; 1446/22-bis; 1446/23-bis). Le ulteriori modificazioni introdotte dalla Commissione sono riportate dopo gli articoli del disegno di legge, pubblicati nel testo della Commissione.*

Per i singoli stati di previsione sono riportati i soli capitoli modificati:

- per le voci e le cifre che la Commissione ha modificato, il testo è stampato in **neretto**; sono riportate tra parentesi e in corsivo le cifre corrispondenti del testo del Governo.



ARTICOLI  
DA 1 A 10 DEL DISEGNO DI LEGGE (\*)  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ARTICOLO 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1993, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

## ARTICOLO 2.

*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finan-

ziario 1993, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1993.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni com-

(\*) Modificato dalla nota di variazioni.

pensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli nn. 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1993, possono essere ripartite — in relazione al tipo di intervento previsto — con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

#### ARTICOLO 3.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1993, fino all'importo massimo di lire 3.841.685.000.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1993-31 agosto 1993, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6862, 6864, 6868, 6869, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1993, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1993, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 231.000 miliardi.

9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di

durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1993, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 6.750.000.000 iscritto al capitolo 4621 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificata dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo

comma dell'articolo 73 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonché ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al capitolo 3342: « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

17. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.900 miliardi, lire 600 miliardi e lire 80 miliardi.

18. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono

considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

20. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

22. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ».

23. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1992 sono riferiti alla competenza dell'anno 1993 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

24. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nonché a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti

dal conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64.

25. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamento delle spese per l'acquisizione, tramite il Provveditorato generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle citate disposizioni legislative.

26. Le somme iscritte ai capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

27. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 5926, 5952, 6771, 6868, 6869, 6872, 6878 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

28. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



29. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

#### ARTICOLO 4.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1993, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4,

della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1993, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 « Provveditorato Generale dello Stato » - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

8. Per l'anno 1993, fino al completamento della trasformazione in società per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1). Alla gestione delle spese si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi secondo e terzo, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

9. Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

*(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilan-

cio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

#### ARTICOLO 6.

*(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia

e giustizia, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1993, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonché le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.

#### ARTICOLO 7.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con

propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1993 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1993.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 7501 e 8001 dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1993.

#### ARTICOLO 8.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario

1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1993. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1993 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

#### ARTICOLO 9.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1993, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1993, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del

Ministero dell'interno, il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1993, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n.1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1993, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### ARTICOLO 10.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1993, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1993, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio deter-

minate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1993, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1993 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1993;

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993,

delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993 delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per

imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1992 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

### TABELLA N. 1/A

#### STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

##### PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------------	---------------	------------	-------------------------------

#### TITOLO I - SPESE CORRENTI

... *Omissis* ...

1376	Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta .....	<b>117.000.000.000</b>	<b>167.000.000.000</b>
		<i>(117.000.000.000)</i>	<i>(167.000.000.000)</i>

1376 - Si intendono corrispondentemente variate in aumento per il medesimo importo di lire 100 miliardi le proiezioni del capitolo per ciascuno degli anni 1994 e 1995 nel bilancio triennale.

## TABELLA N. 2

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

## TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

... *Omissis* ...

7750	Rimborso all'Impresa ferrovie dello Stato SpA delle rate di ammortamento dei mutui contratti in applicazione di specifiche disposizioni di legge .....	<b>8.657.000.000.000</b>	<b>9.500.000.000.000</b>
		<i>(10.157.000.000.000)</i>	<i>(11.000.000.000.000)</i>

## TABELLA N. 7

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

... *Omissis* ...

1146	Spese per corsi di formazione di docenti destinati ad attività di raccordo e di intervento in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, eccetera .....	per memoria (*)	per memoria (*)
1147	Spese per attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze svolte nelle scuole, eccetera .....	per memoria (*)	per memoria (*)
1148	Spese per i corsi di formazione dei genitori degli alunni delle scuole elementari, medie e dei bienni delle scuole secondarie di II grado .....	per memoria (*)	per memoria (*)

(\*) Soppresso nel testo del Governo



## TABELLA N. 8

## STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

... *Omissis* ...

2616	Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conversazioni interurbane, eccetera .....	<b>45.000.000.000</b> (55.000.000.000)	<b>45.000.000.000</b> (55.000.000.000)
------	---	---	---

... *Omissis* ...

4292	Fondo per lo sviluppo degli investimenti sociali per interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose .....	<b>60.000.000.000</b> (50.000.000.000)	<b>60.000.000.000</b> (50.000.000.000)
------	--	---	---

Segue: TABELLA N. 8

**APPENDICE N. 1 ALLO STATO DI PREVISIONE  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO***(Art. 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222)*

## STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL FONDO EDIFICI DI CULTO

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1993

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
168	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi e convegni, <b>studi e ricerche</b> .....	50.000.000	50.000.000

*(Per gli emendamenti presentati agli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione si veda l'Allegato A-bis).*

*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni vevoli  
nella seduta del 13 novembre 1992.**

Abbate, Agrusti, Bonsignore, Borgia, Borsano, Bottini, Buffoni, Butti, Buttitta, Cafarelli, D'Amato, d'Aquino, de Luca, Demitry, Farassino, Folena, Formigoni, Fracanzani, Alfredo Galasso, Grasso, Maccheroni, Gianmarco Mancini, Massari, Matteoli, Pioli, Polizio, Riggio, Rodotà, Rosini, Oreste Rossi, Sacconi, Spini, Tassi, Tognoli, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Abbate, Agrusti, Artioli, Babbini, Bonsignore, Borgia, Borsano, Bottini, Buffoni, Butti, Cafarelli, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Demitry, Farassino, Folena, Formigoni, Fracanzani, Alfredo Galasso, Garesio, Grasso, Maccheroni, Gianmarco Mancini, Massari, Matteoli, Pioli, Pisicchio, Polizio, Renzulli, Rodotà, Rosini, Oreste Rossi, Sacconi, Spini, Tassi, Tognoli, Violante.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 12 novembre 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**AUGUSTO BATTAGLIA** ed altri:  
« Norme in materia di esercizio della praterapia » (1881);

**SERVELLO e MARTINAT**: « Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, recante il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi » (1882);

**MARIANETTI** ed altri: « Estensione all'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG) della disciplina delle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti e istituti culturali di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390 » (1883).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 10 novembre 1992, copia della sentenza n. 427 del 23 ottobre 1992, (doc. VII, n. 137) con la quale ha dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Intervenuti per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), nella parte in cui non contempla che il potere sostitutivo del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia esercitato, in caso di loro inerzia, previa diffida alle stesse;

b) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, comma 1, lettera a), 41 e 43, comma 1, della legge n. 317 del 1991, sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla provincia autonoma di Trento

in riferimento agli articoli 8, nn. 9, 18 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo VI dello statuto speciale di autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 e 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dalla regione Lombardia in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in relazione agli articoli 56, 63, 65, 84, 109, 110 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158;

c) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli da 1 a 24, da 27 a 34, 36 e 43 della legge n. 317 del 1991, sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli articoli 8, nn. 9 e 20, 9, nn. 3 e 8, 15, 16 e titolo VI dello statuto speciale di autonomia, ai decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, 31 luglio 1978, n. 1017, 24 marzo 1981, n. 228, 19 novembre 1987, n. 526, all'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 386 ed in relazione all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Con lettera in data 10 novembre 1992, copia della sentenza n. 428 del 23 ottobre 1992 (doc. VII, n. 138) con la quale ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato.

Con lettera in data 10 novembre 1992, copia della sentenza n. 429 del 23 ottobre

1992 (doc. VII, n. 139) con la quale ha dichiarato:

la illegittimità costituzionale dell'articolo 263 del codice penale militare di pace, nella parte in cui assoggetta alla giurisdizione militare le persone alle quali è applicabile la legge penale militare, anziché i soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato.

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 430 del 23 ottobre 1992 (doc. VII, n. 140), con la quale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

n. 431 del 23 ottobre 1992 (doc. VII, n. 141), con la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, terzo (*recte*: quarto) comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Monza;

n. 432 del 23 ottobre 1992 (doc. VII, n. 142), con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 324, sesto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, e 112 della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*alla II* (doc. VII, nn. 140, 141, 142);

*alla XI* (doc. VII, n. 138);

*alla I ed alla X* (doc. VII, n. 137);

*alla II ed alla IV* (doc. VII, n. 139),

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

**Modifica nella costituzione della Giunta delle elezioni.**

La Giunta delle elezioni, nella seduta del 12 novembre 1992, ha proceduto alla elezione di un segretario, in sostituzione del deputato Giacomo Maccheroni, dimessosi da tale carica.

È risultato eletto il deputato Emidio Casula.

**Trasmissione dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.**

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 9 novembre 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 giugno 1985, n. 284, la relazione sullo stato di avanzamento del programma nazionale di ricerche in Antartide (doc. CXIV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di una mozione, di una risoluzione, di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, una risoluzione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

---

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 12 novembre 1992, pagina 1684, le ultime due righe della seconda colonna sono sostituite dalle seguenti: « Viti, Ruberti, Sangiorgio, Silvia Costa, Sanese, Poli Bortone, Vendola ».

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

ALA11-92  
Lire 1000